



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 102 del 19/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5, D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **12:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5, D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

La GIUNTA COMUNALE:

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2022/2024, relativi allegati e nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato 2022/2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 1, d'urgenza, al bilancio di previsione 2022/2024 ed al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2022, avente ad oggetto: "Approvazione prelievo dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2022", e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2022, avente ad oggetto: "Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva di competenza";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/04/2022, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/05/2022 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 2 alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 ed al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 3 al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 4 al bilancio di previsione 2022/2024, applicazione avanzo di amministrazione, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e assestamento generale di bilancio";

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – T.U.E.L.), in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Atteso che risulta necessario adottare in via d'urgenza una variazione della parte corrente del bilancio di previsione 2022/2024, come di seguito dettagliato:

- aumentare le entrate dei titoli 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", 2 "Trasferimenti correnti" e 3 "Entrate extratributarie", a fronte di maggiori entrate ad oggi accertate;
- aumentare gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per la fornitura di gas ed energia elettrica in conseguenza dell'aumento esponenziale dei relativi costi a causa

della cosiddetta "Emergenza energetica";

- incrementare gli stanziamenti di diversi capitoli di spesa a fronte della previsione di maggiori costi da sostenere con riguardo, in particolare, ad attività rivolte alla cittadinanza, a servizi sanitari e socio-assistenziali;

Evidenziato che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali 2019/2021, il quale all'art. 2, comma 3, prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione";

Considerato, pertanto, che risulta conseguentemente necessario applicare alla parte corrente del bilancio di previsione 2022/2024 il fondo rinnovi contrattuali dell'avanzo di amministrazione - quota accantonata, accertato in sede di Rendiconto 2021, per complessivi Euro 27.721,79, al fine di provvedere all'erogazione degli arretrati stipendiali spettanti ai dipendenti comunali, con conseguente variazione del bilancio di previsione 2022/2024 relativamente agli stanziamenti inerenti gli stipendi, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e l'Irap;

Precisato che, con la presente variazione del bilancio di previsione 2022/2024, la maggiore spesa per la fornitura di gas ed energia elettrica viene compensata con la riduzione degli stanziamenti di capitoli di bilancio per i quali è possibile prevedere minori spese da sostenere e, per complessivi Euro 18.400,00, è finanziata con l'utilizzo della quota residua del Fondo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali assegnato in conseguenza della "Emergenza Covid-19", come consentito dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto l'art. 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recita testualmente: " All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";

Preso atto dei conteggi effettuati dal Servizio Finanziario, secondo cui la spesa per le utenze di energia elettrica degli immobili di proprietà comunale e della pubblica illuminazione con riferimento al periodo gennaio 2019-settembre 2019 è stata pari ad Euro 57.883,78, mentre la spesa per le predette utenze del periodo gennaio 2022-settembre 2022 ammonta ad Euro 122.190,22, con una differenza di Euro 64.306,44, solo parzialmente coperta dal contributo pari a complessivi Euro 38.036,93, ad oggi erogato al Comune di Dosolo nell'ambito del Fondo statale per garantire la continuità dei servizi degli enti locali, istituito al fine di attribuire agli enti locali contributi da destinare al pagamento delle spese per utenze di energia elettrica e gas;

Evidenziato che la sopra descritta variazione della parte corrente del bilancio di previsione 2022/2024 ha carattere urgente ed improrogabile, essendo motivata dalla necessità di garantire la continuità dei servizi dell'Ente e dall'obbligo di erogare gli arretrati stipendiali previsti dal CCNL Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

Atteso che risulta necessario adottare in via d'urgenza una variazione della parte capitale del bilancio di previsione 2022/2024 a fronte di maggiori entrate da oblazioni edilizie per €uro 12.270,51 e di minori spese per restituzione oneri di urbanizzazione per €uro 4.900,00, che consentono di incrementare di €uro 17.170,51 la spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale;

Considerato che risulta, altresì, urgente applicare alla parte capitale del bilancio di previsione 2022/2024 l'avanzo di amministrazione – quota non vincolata, accertato in sede di Rendiconto 2021, per €uro 63.517,80 al fine di cofinanziare l'opera di riqualificazione mediante restauro e risanamento conservativo, adeguamento strutturale ed impiantistico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche del cinema/teatro comunale, il cui costo complessivo ammontare ad €uro 1.000.000,00;

Precisato che l'opera di riqualificazione del cinema/teatro comunale è finanziata:

- per €uro 900.000,00 da contributo di Regione Lombardia assegnato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7064 del 03/10/2022, nell'ambito del bando "Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità", ed oggetto della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2022/2024, approvata in via d'urgenza, unitamente alla variazione del "Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024" allegato alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2022, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2022, al fine di consentire la partecipazione del Comune di Dosolo al bando regionale;
- per €uro 100.000,00 da risorse proprie del bilancio comunale, di cui €uro 36.482,20, già stanziati sul bilancio dell'esercizio 2021 e destinati alle spese relative agli incarichi di progettazione dell'opera;

Evidenziato che la sopra descritta variazione della parte capitale del bilancio di previsione 2022/2024 ha carattere urgente ed improrogabile, essendo motivata dall'accertamento di maggiori entrate da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, e dalla necessità di rispettare le tempistiche di realizzazione dell'opera di riqualificazione del cinema/teatro comunale, cofinanziata da contributo assegnato da Regione Lombardia;

Richiamato l'art. 187, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto";

Osservato che:

- le parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione possono essere liberamente applicate al bilancio di previsione dell'esercizio successivo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- la parte destinata ad investimenti può essere utilizzata a seguito dell'approvazione del rendiconto;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'art. 187 del T.U.E.L., il quale stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai

sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi;

Dato atto che ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, cioè destinato o libero, è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del T.U.E.L.;

Atteso che, non trovandosi l'Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Richiamato l'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Evidenziato che, a seguito della variazione di bilancio adottata con il presente provvedimento, viene garantito un Fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di approvare il prospetto relativo alle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022/2024 (allegato A);

Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto degli equilibri generali di bilancio, come dimostrato nell'allegato B);

Dato atto che, con successivo provvedimento, l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Considerato che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del T.U.E.L. ha comportato, con decorrenza dall'esercizio 2020:

- il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione, dell'obbligo di trasmissione al tesoriere stesso del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
- il venir meno dell'obbligo del tesoriere di gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, di registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;

- che non sia più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso;
- con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L., il venir meno dell'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 elencate nel tabulato che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) Di dare atto, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), che l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato con atti precedenti	Avanzo applicato con il presente atto	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	€. 322.193,22	€. 198.000,00	€. 27.721,79	€. 96.471,43
Fondi vincolati	€. 287.441,19	€. 208.615,24	€. 0,00	€. 78.825,95
Fondi destinati	€. 307.833,49	€. 275.377,76	€. 0,00	€. 32.455,73
Fondi liberi	€. 341.226,03	€. 30.000,00	€. 63.517,80	€. 247.708,23
Totali	€. 1.258.693,93	€. 711.993,00	€. 91.239,59	€. 455.461,34

3) Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dopo le predette variazioni, resta assicurato l'equilibrio generale del bilancio di previsione 2022/2024 (allegato B);
- si ritiene non esistano ad oggi debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

4) Di dare atto che la presente variazione è in linea con gli orientamenti del D.U.P.S. 2022/2024;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

6) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di dar corso alle operazioni contabili conseguenti all'adozione del presente atto;

7) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine di consentire la variazione del bilancio di previsione 2022/2024 descritta in premessa,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **36** del **19.11.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA